

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	62
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia ( <i>Deliberazione</i> ) .....	59
ALLEGATO 3 ( <i>Programma</i> ) .....	64
COMITATO RISTRETTO:	
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut .....	59
AVVERTENZA .....	59

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.**

**Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, C. 3780 e C. 4309, come risultante dall'esame degli emendamenti, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria ».

In sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, osserva anzitutto che il testo in esame si compone di 18 articoli e che, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di: preservare il territorio da fenomeni di inquinamento gene-

tico e di perdita del patrimonio genetico; tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria; promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado; promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti; integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

Ciò detto, rileva che il provvedimento presenta profili di indubbio interesse per la VIII Commissione, laddove si osservi, da un lato, che la messa in campo di politiche agricole e strumenti finanziari di tutela della biodiversità agraria, intesa come sottoinsieme della biodiversità generale, riveste un ruolo importante per la gestione e la conservazione di quest'ultima e, dall'altro lato, che la tutela dell'inestimabile patrimonio di biodiversità del nostro Paese rientra fra le competenze istituzionali del Ministero dell'Ambiente. Al riguardo, solo per citare le più recenti azioni promosse del Ministero dell'ambiente, ritiene opportuno ricordare la predisposizione della Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché l'istituzione, con decreto ministeriale 6 giugno 2011, del Comitato paritetico per la biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione.

Venendo poi alle disposizioni del provvedimento che più direttamente incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, rileva che esse sono contenute principalmente nell'articolo 10, recante norme in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio, e nel successivo articolo 11, recante modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 prevede che il Ministro delle politiche agricole adotti, d'intesa con la Conferenza delle regioni, specifiche linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie. Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, al comma 2, che, al fine di catalogare tali specie vegetali, le regioni istituiscono appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico. Il successivo comma 3, dell'articolo 10 prevede, infine, che, ferme restando le competenze statali previste dal decreto legislativo n. 227 del 2001 recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

Al riguardo, fa presente anzitutto che tali norme non possono che essere intese, a suo avviso, come riferite o alla materia della tutela della biodiversità agraria, intesa – come già detto – quale sottoinsieme della biodiversità generale, o alla materia della tutela della biodiversità generale, ma limitatamente al perseguimento della finalità del miglioramento della produzione agricola.

Ritiene, inoltre, che se così non fosse, se cioè le norme in discorso dovessero intendersi riferite, *latu sensu*, alla materia della tutela della biodiversità generale, sia pure con specifico riferimento alla sola conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio, allora non ci si potrebbe esimere dalla loro puntuale armonizzazione, da un lato, con le disposizioni di legge che attribuiscono al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora (articolo

35, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo) e, dall'altro lato, con le disposizioni di legge che qualificano come compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria (articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali).

Quanto, invece, alle modifiche alla legge quadro sulle aree protette recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, rileva che esse vanno nella direzione, a suo avviso condivisibile, di una maggiore considerazione degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio costituito dalle tradizioni, dalle attività e dalle produzioni tipiche, anche sotto il profilo delle azioni dirette a promuovere il presidio del territorio (attraverso politiche integrate che favoriscano l'agricoltura sostenibile con benefici per la biodiversità) e la lotta all'abbandono e/o alla marginalizzazione delle aree agricole all'interno delle aree protette. Ritiene, infatti, che la tutela delle pratiche agricole finalizzate alla tutela delle specie locali e autoctone e, più in generale, alla riduzione della perdita di biodiversità e alla distruzione di *habitat* agricoli tradizionali costituisca un aspetto importante di quelle politiche ambientali dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori compresi nelle aree protette e a tutelare quello straordinario patrimonio naturalistico e culturale che fa delle aree protette italiane, a partire dai parchi nazionali, un *unicum* da difendere nella sua interezza.

Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di un parere sul provvedimento in esame che tenga conto anche delle eventuali osservazioni e proposte che dovessero scaturire dal dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.**

**C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Ermete REALACCI (PD), preliminarmente, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Braga nella sua qualità di relatore. Con riferimento alla seconda delle osservazioni contenute nella proposta di parere testé formulata, segnala peraltro l'opportunità che la Commissione accentui il rilievo in essa contenuto, anche per evidenziare l'urgenza di procedere sul piano legislativo ad una piena restituzione ai comuni campani di tutte le competenze istituzionalmente attribuite a tali enti territoriali in materia di gestione dei rifiuti. Propone, pertanto, che la citata osservazione sia trasformata in una condizione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta testé formulata dal collega Realacci.

Armando DIONISI (UdCpTP), pur comprendendo le ragioni che sono alla base della richiesta formulata dal collega Realacci, fa presente che in ogni caso si dovrebbe tenere conto del fatto che le amministrazioni provinciali campane hanno fin qui sopportato specifici oneri, amministrativi e finanziari, per adempiere ai peculiari compiti ad esse affidate, con legge dello Stato, in materia di gestione dei rifiuti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce degli interventi svolti, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento recante la trasformazione della seconda osservazione contenuta nella proposta originaria in una condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

(*Deliberazione*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 aprile 2012, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione ai provvedimenti riguardanti lo stato della sicurezza sismica in Italia.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.30.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».*

*Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.*

*Audizione del Prof. Giuseppe Pericu, titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione di rappresentanti dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI).*

## ALLEGATO 1

**DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento » (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);

considerato che, mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;

ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;

valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione *ex lege* dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a « canone concordato »;

*b)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere —, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a

partire dal 1° gennaio 2013, della citata  
tassa comunale sui rifiuti – la soppres-  
sione del comma 5-*quater* dell’articolo 11  
del decreto-legge n. 195 del 2009, consi-  
derato che il mantenimento, anche se  
prorogato, del regime vigente delle com-

petenze delle società provinciali in materia  
di accertamento e riscossione di TARSU e  
TIA, non è in linea con il riconoscimento  
ai comuni campani delle competenze in  
materia di gestione dei rifiuti nella fase  
transitoria.

## ALLEGATO 2

**DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento » (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);

considerato che, mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;

ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;

valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione

principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), si preveda – anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, della citata tassa comunale sui rifiuti – la soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non

è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria.

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione *ex lege* dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a « canone concordato ».

## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.****PROGRAMMA**

L'Italia, nella sua lunga storia di venticinque secoli, si può stimare sia stata interessata da più di 30.000 terremoti di media e forte intensità e da circa 500 eventi sismici di intensità elevata.

La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola lungo la dorsale appenninica in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.

I terremoti che hanno interessato il nostro Paese in anni recenti, per i quali vi sia memoria, hanno causato molte vittime e notevoli danni economici (valutati in più di cento miliardi negli ultimi quaranta anni). Tali eventi hanno anche causato danni incalcolabili al nostro patrimonio storico, artistico, monumentale.

È ormai di comune sentire nella pubblica opinione, e non solo dato tecnico-scientifico, il fatto che viviamo in un paese a medio-alta pericolosità sismica, ovvero in un paese nel quale è elevata la probabilità del verificarsi di un evento sismico di elevata magnitudo in un certo intervallo di tempo definito.

Si nota, però, che ad alta pericolosità sismica non sempre corrisponde automaticamente un rischio sismico elevato. Ovvero le conseguenze di un terremoto, anche di elevata magnitudo, dipendono nella loro gravità da molti fattori. Molto dipende, ad esempio, dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni della scossa sismica, e quindi dalla sua vulnerabilità, che è strettamente correlata alle tecniche, alla qualità dei materiali usati per le costruzioni ed all'adeguatezza della loro realizzazione. Quindi, il rischio sismico, come combinazione di periculo-

sità, vulnerabilità ed esposizione (cioè importanza dell'opera considerata, in termini di possibili conseguenze del suo danneggiamento o collasso), costituisce la misura dei danni che ci si può attendere in un dato intervallo di tempo in un territorio che può essere fortemente differenziato.

In Italia la notevole fragilità del nostro patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale industriale e produttivo (circa il 70 per cento dell'edificato italiano non è in grado di reggere ai terremoti a cui potrebbe risultare oggetto), ci pone in una condizione di elevato rischio sismico anche in comparazione con nazioni, quali il Giappone e gli USA (California), in cui la pericolosità dei sismi è maggiore.

Quanto detto ci porta ad una situazione nella quale si attendono per l'Italia maggiori conseguenze a seguito di un terremoto delle medesime caratteristiche (in termini di vittime, danni alle costruzioni e conseguenti costi diretti e indiretti) rispetto ai paesi citati.

Nella limitazione delle vittime e nella mitigazione dei danni conseguenti ad un sisma sono quindi fondamentali azioni di prevenzione, soprattutto adottando opportune misure progettuali e protettive per gli edifici, i ponti e gli impianti, ed espletando azioni di controllo ed allerta per quanto tecnologicamente possibile.

L'approccio alla valutazione della pericolosità sismica può essere di due tipi: uno di tipo deterministico ed uno probabilistico.

Da un punto di vista della conoscenza della sismicità nella nostra penisola l'attuale carta nazionale di pericolosità sismica ed il relativo codice sismico sono basati su metodologie e relativi codici di

calcolo che hanno oltre 20 anni. Più precisamente, le valutazioni tradizionali del rischio sismico si basano generalmente sull'uso dell'approccio probabilistico (*Probabilistic Seismic Hazard Assessment* o PSHA), cioè sulle informazioni storiche disponibili.

Questi studi sono stati impiegati nelle analisi territoriali finalizzate a zonazioni (classificazione sismica) o micro zonazioni fornendo utili indicazioni per la pianificazione urbanistica.

I dati storici, però, sono inevitabilmente incompleti a causa della lentezza dei processi tettonici rispetto alla scala temporale umana. Mediante le valutazioni probabilistiche, dunque, la pericolosità sismica e, quindi, il rischio sismico possono essere sottostimati in diversi siti. Nel recente passato sono stati sviluppati anche metodi deterministici o, più recentemente, neodeterministici (*Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment* o NDSHA), e sono anche in corso cosiddetti « esperimenti di previsione ». Questi studi sono effettuati a livello mondiale, ma anche in Italia sono attivi numerosi istituti di ricerca ed università. Il NDSHA è un approccio innovativo, già applicato in vari paesi (Cina, India, Vietnam, Egitto, Algeria, Bulgaria, Romania, Spagna), che è basato sul calcolo di segnali sintetici realistici e che non richiede il ricorso alle relazioni di attenuazione che sono semplificazioni non affidabili della realtà fisica. La necessità di affiancare ai metodi tradizionali il metodo NDSHA è stata recepita dalla risoluzione n. 8-00124 dagli Onn. Gianluca Benamati, Tommaso Ginoble ed Angelo Alessandri (pubblicata nel bollettino della Camera dei Deputati n. 491).

Quanto agli « esperimenti di previsione » (ovvero all'identificazione di aree ove risulta probabile che si verifichi un terremoto di magnitudo superiore ad una predefinita soglia entro un determinato periodo di tempo), essi risultano molto promettenti per il futuro obiettivo di un'allerta territoriale, ma, date le grandi dimensioni delle aree ora allarmabili e la lunga durata dell'allarme (tipicamente 1 anno), sono ancora in fase di verifica e

miglioramento. È, però, possibile utilizzarne già oggi tali risultati per stabilire priorità per le indagini sulla sicurezza sismica delle strutture esistenti, per i conseguenti eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico e per l'organizzazione efficiente del sistema di protezione civile.

Per quanto attiene agli effetti di un sisma, una delle cause principali di morte delle persone durante un terremoto è fino ad ora stata e resta il crollo delle abitazioni e di altri edifici. Non devono, però, essere trascurati i possibili effetti di fuoriuscite di sostanze nocive da impianti chimici a rischio di incidente rivelante (RIR), a causa del loro danneggiamento o collasso innescato da un terremoto o da conseguente maremoto.

Per mitigare le perdite di vite umane, è necessario rafforzare le strutture edilizie, le infrastrutture e gli impianti, per evitare che subiscano danneggiamenti a causa di un forte terremoto. Le norme anti-sismiche hanno compiuto notevoli progressi nel nostro Paese e oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche, prevedono che gli edifici ed i ponti non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. Questi criteri sono finalizzati innanzi tutto alla protezione degli occupanti e poi delle strutture.

Oggi la costruzione di edifici, ponti e altre strutture e infrastrutture è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del febbraio 2008 (NTC08), che comprendono, per la prima volta in un unico volume (da qui anche la dizione Testo Unico) tutte le norme tecniche, prima emanate separatamente. Esse riguardano i criteri di sicurezza e le azioni sulle costruzioni, comprese quelle in cemento armato, acciaio, acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, i ponti, le norme geotecniche e per costruzioni in terra, i criteri per le costruzioni in zona sismica. Per le strutture civili, le NTC08 sono da ritenersi valide da un punto di vista tecnico per quanto riguarda gli aspetti ingegneristici,

perché accolgono gli sviluppi recenti e consolidati della ricerca scientifica, ma devono essere migliorate o sono migliorabili in alcuni settori. Tali settori risultano essere quelli della definizione dell'input sismico, dello sviluppo di una normativa specifica per gli impianti chimici RIR, della determinazione delle caratteristiche della struttura e della sua capacità dissipativa, della definizione dei criteri di adeguamento o miglioramento delle strutture esistenti, dell'uso e della qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, di dissipazione dell'energia ed altri.

L'adeguata progettazione e le attività di consolidamento preventivo degli edifici, dei ponti e degli impianti assumono quindi un ruolo fondamentale nella tutela della vita delle persone e nella limitazione dei danni a cui è esposto il patrimonio abitativo ed i sistemi infrastrutturali.

Questo può essere ottenuto attuando serie politiche di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia più antica, degli edifici « strategici » (scuole, ospedali, strutture adibite alla gestione dell'emergenza), attraverso un'ottimizzazione delle risorse utilizzate per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed aggiornando la classificazione sismica e la normativa, utilizzando al meglio gli strumenti ordinari di pianificazione, intervenendo sulla popolazione con una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione.

In questo occorre concludere al più presto, entro il 2012, quanto previsto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 e cioè l'obbligo di procedere a verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. L'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classifi-

cazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione. A questo fine è stato accolto l'ordine del giorno 9/04865-AR/005 in sede di conversione del decreto proroga termini per il 2012.

Per quanto attiene agli interventi di soccorso in emergenza sismica, il sistema di protezione civile ha dimostrato, fino al caso ultimo dell'Aquila, un'ottima capacità di risposta sia in termini di rapidità che di efficienza, mentre occorre riflettere con attenzione sulla gestione delle fasi post emergenza.

Con riferimento alle importantissime e significative problematiche in oggetto, la VIII Commissione intende svolgere l'indagine conoscitiva in oggetto per acquisire elementi di informazione e di valutazione nei seguenti settori:

stato dello sviluppo metodologie di valutazione della pericolosità e del rischio sismico e della loro applicazione;

stato delle metodologie di « previsione » ed allerta dei sismi;

stato dello sviluppo e dell'applicazione delle normative costruttive antisismiche, riguardanti gli edifici, i ponti e gli impianti, anche in relazione al consolidamento di quelli esistenti ed all'utilizzo di tecniche di isolamento sismico e di altre tipologie di sistemi antisismici;

situazione delle attività di verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di grande impatto e rischio sulla popolazione in caso di collasso conseguente a sisma;

situazione degli interventi su edifici, infrastrutture ed impianti per i quali maggiore risulti la vulnerabilità sismica e che presentino quindi gravi rischi per la pubblica incolumità;

stato della sicurezza sismica ed a fronte di un maremoto degli impianti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR);

situazione del sistema di intervento e soccorso nel caso di eventi sismici.

La VIII Commissione della Camera dei Deputati intende quindi precedere allo svolgimento di audizioni dei seguenti soggetti:

Ministri competenti;

Università ed Enti di ricerca;

Dipartimento della Protezione civile;

Rappresentati delle agenzie ed istituzioni o università europee ed internazionali operanti nel settore;

Rappresentati di associazioni italiane operanti nel settore;

Rappresentanti di aziende e operatori operanti nel settore o coinvolti nella tematica in oggetto;

Esperti nel settore;

Enti competenti sul tema oggetto dell'indagine.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 31 ottobre 2012.